

CONTRATTO DI SERVIZIO

L'anno duemiladodici il 19 Luglio

- Dirigente Amministrativo del Comune di Viareggio nella persona del Dott. Maurizio Nieri che delega la Sig.ra Di Penta Maria Rosaria come da atto dispositivo del 11/07/2012 n. 5.

- Amministratore Delegato di MO.VER S.P.A. nella persona del Dott. Mario Del Pistoia

premessi che:

- il Comune di Viareggio, con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 77 del 28/12/2011 ha stabilito di provvedere all'erogazione dei servizi relativi alla gestione della sosta e altri servizi connessi con la mobilità urbana per mezzo di società a capitale misto pubblico privato ottenuta attraverso la privatizzazione della società MO.VER S.p.A., già di totale proprietà del Comune di Viareggio e precedentemente affidataria del servizio di gestione dei parcheggi a pagamento senza custodia;

- per procedere a tale privatizzazione è stata bandita una gara ad oggetto:

INDIVIDUAZIONE DI UN SOGGETTO AVENTE LA QUALITÀ DI SOCIO PRIVATO DELLA MO.VER S.P.A. SPA, AL QUALE CONFERIRE UNA PARTECIPAZIONE DEL 40 PER CENTO E L'ATTRIBUZIONE DI SPECIFICI COMPITI OPERATIVI CONNESSI ALLA GESTIONE DEL SERVIZIO, pubblicata su G.U.C.E. n. 2012-038309 del 12/03/2012, G.U.R.I. n. 30 del 12/03/2012;

- a seguito della procedura di evidenza pubblica bandita ai sensi del D.L. n. 138/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, modificato ad opera dell'art. 9, comma 2, della Legge n. 183 del 12 novembre 2011 (c.d. Legge di Stabilità), e da ultimo modificato dal D.L. 24/01/2012 n. 1, è stato individuato come partner privato della MO.VER S.p.A. l'Impresa Del Pistoia Società Consortile responsabilità limitata, a seguito dell'aggiudicazione definitiva avvenuta il 11 Giugno 2012 ;

- con la sottoscrizione del presente contratto vengono richiamate, approvate e pienamente accettate tutte le condizioni, clausole e previsioni contenute in tutti i documenti di gara;



- in data 19 Luglio 2012 presso il notaio Dott. Enrico Barone si è proceduto alla sottoscrizione dell'aumento del capitale sociale così come previsto nel suddetto bando;

- in data 19 Luglio 2012 l'Assemblea dei soci ha nominato il consiglio di amministrazione nelle persone di :

- Dott. Enzo Lombardi Presidente
- Rag. Demetrio Trovò Vice-Presidente
- Dott. Mario Del Pistoia Amministratore Delegato

TUTTO CIÒ PREMESSO, i predetti componenti, previa ratifica e conferma della narrativa che precede, la dichiarano parte integrante del presente contratto e convengono e stipulano quanto appresso:

Articolo 1 -Oggetto

Il presente contratto di concessione di servizio regola i rapporti tra il Comune di Viareggio e la Società MO.VER S.p.A., relativamente allo svolgimento delle seguenti attività:

a) GESTIONE DELLA SOSTA A PAGAMENTO

Ai fini del presente contratto di servizio, si considerano ricomprese nella gestione della sosta a pagamento con custodia le seguenti attività:

a.1) GESTIONE DEI PARCHEGGI A PAGAMENTO SU STRADE E IN STRUTTURA:

- progettazione e realizzazione della segnaletica orizzontale e verticale necessaria a definire gli stalli destinati alla sosta a tariffa nonché della manutenzione, ordinaria e straordinaria, della segnaletica relativa alla sosta a pagamento;
- fornitura, installazione e manutenzione, sia ordinaria che straordinaria, delle apparecchiature per l'esazione della sosta; ✓
- commercializzazione e distribuzione dei titoli di sosta; ✓
- esazione delle tariffe della sosta; ✓
- realizzazione di campagne di informazione rivolte all'utenza.

la
to
di
ila
e
li
ti
e
N
a
e
e

a.2) GESTIONE DEI PARCHEGGI SCAMBIATORI:

- gestione della sosta a pagamento dei bus turistici e autocarri per trasporto merci nell'area attrezzata del parcheggio da realizzarsi nell'area messa a disposizione dal partner privato e localizzata in Viareggio Località Al Cosci; ORDINATA SINDACATO
- gestione della sosta a pagamento dei camper nell'area attrezzata del parcheggio di via Martiri Bel Fiore;
- manutenzione e pulizia dei servizi igienici del parcheggio scambiatore, che sarà costruito nell'area messa a disposizione dal socio privato in località Al Coscio;
- organizzazione e gestione di un servizio di noleggio di biciclette nei parcheggi gestiti dalla società nel Comune di Viareggio.

b) GESTIONE DELLA RETE DI TRASMISSIONE DATI, FONIA, TELECONTROLLO, PANNELLI INFORMATIVI E VARCHI ELETTRONICI

Ai fini del presente contratto di servizio, si considerano ricomprese nella gestione della rete di trasmissione dati, fonia, telecontrollo, pannelli informativi e varchi elettronici le seguenti attività:

- realizzazione di una rete wireless di trasmissione dati e fonia utilizzando le infrastrutture della pubblica illuminazione esistenti;
 - realizzazione di pannelli informativi elettronici sulle disponibilità dei parcheggi e sulle condizioni o prescrizioni relative alla mobilità (posti liberi, ordinanze, blocchi, ecc.) da realizzarsi sulle principali arterie di accesso alla città;
 - realizzazione di nuovi varchi elettronici, su indicazione del Comune;
 - manutenzione preventiva (per prevenire i guasti) e correttiva (per riparare i guasti) dei suddetti impianti;
 - monitoraggio tecnico degli impianti;
 - manutenzione e assistenza software;
 - effettuazione dei servizi di telecontrollo, di fornitura di telefonia o trasmissione dati, di telesorveglianza utilizzando apparati elettronici connessi alla suddetta rete wireless.
- 
- 

c) GESTIONE DELLA MOBILITÀ CICLABILE

Ai fini del presente contratto di servizio, si considerano ricomprese nella gestione della mobilità ciclabile i seguenti punti:

- realizzazione e gestione di servizi di noleggio di biciclette in punti strategici della città;
- progettazione e realizzazione di parcheggi per biciclette e di piste ciclabili;
- fornitura, posa in opera e manutenzione delle rastrelliere per le biciclette;
- gestione del servizio punzonatura biciclette;
- realizzazione e gestione dell'ufficio front office per il cittadino ciclista e tenuta dei rapporti con gli altri uffici biciclette;
- progettazione e realizzazione di campagne di sensibilizzazione sull'uso della bicicletta;
- studio e attivazione dei procedimenti finalizzati all'ottenimento di finanziamenti, comunitari, statali, regionali ecc. per la mobilità ciclabile.

d) GESTIONE DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE BICI

Ai fini del presente contratto di servizio, si considerano ricomprese nella gestione del servizio di rimozione veicoli le seguenti attività:

- attività di rimozione biciclette;
- gestione del servizio di ritiro da parte dei proprietari delle biciclette rimosse;
- gestione delle attività di cessione a terzi delle biciclette non ritirate;
- attività di rottamazione delle biciclette non ritirate o cedute.

e) GESTIONE DELL'ATTIVITÀ SANZIONATORIA RELATIVA ALLA SOSTA

Ai fini del presente contratto di servizio, si considerano ricomprese nella gestione dell'attività sanzionatoria relativa alla sosta le seguenti attività:

- compilazione e trasmissione dei verbali per la violazione delle norme sulla sosta;
- accettazione delle istanze di annullamento in autotutela dei verbali per la violazione della norme sulla sosta e trasmissione all'organo competente.

Handwritten signature

Handwritten signature

f) GESTIONE DELLE ORDINANZE INERENTI LA MOBILITÀ

Ai fini del presente contratto di servizio, si considerano ricomprese nella gestione delle ordinanze inerenti la mobilità le seguenti attività:

- proposta, predisposizione del testo, trasmissione all'organo competente;
- attività istruttoria, sia su iniziativa di parte che d'ufficio, ai fini della predisposizione delle ordinanze inerenti la mobilità.

g) GESTIONE DEI SERVIZI ALL'UTENZA

Ai fini del presente contratto di servizio, si considerano ricomprese nella gestione dei servizi all'utenza le seguenti attività:


- SPORTELLO DEL CITTADINO:

- rilascio permessi ZSC (Zona a sosta controllata) per residenti e non residenti;
- rilascio permessi ZTL (Zona a Traffico Limitato) per residenti e non residenti;
- rilascio permessi ZTL provvisori;
- vendita titoli di sosta;
- vendita di Telepass per l'accesso alla ZTL;
- fornitura informazioni inerenti la sosta;
- accettazione del pagamento di sanzioni amministrative relative alle infrazioni per la sosta.

h) MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE INFRASTRUTTURE STRADALI E RELATIVE PERTINENZE :

Ai fini del presente contratto di servizio, si considerano ricomprese nella gestione dei servizi di manutenzione ordinaria delle infrastrutture stradali e relative pertinenze tutti gli interventi che, puntualmente, devono essere effettuati per mantenere in condizioni d'efficienza la rete stradale e/o interventi ricompresi nella cosiddetta manutenzione ricostruttiva quali tutti gli interventi che rendano necessario un intervento tempestivo ed urgente per il ripristino anche strutturale di ammaloramenti del corpo stradale o sue pertinenze che possano compromettere la durata futura del bene quali:

- ripristini della pavimentazione mediante ricariche con conglomerati bituminosi;



- riprese della pavimentazione mediante fresatura e successivi ripristini bituminosi;
- risanamenti del corpo stradale con esecuzione di cassonetti di risanamento delle massicciate;
- apertura di fossi e cunette di scolo;
- adeguamento e messa in quota di protezioni marginali (guard rail);
- riparazione e realizzazione piccoli manufatti;
- ripresa del manto d'usura della pavimentazione bituminosa;
- ripristino della quota ottimale delle banchine non bitumate;
- ripristino e rinnovazione dell'arredo delle rete stradale (cippi, marginatori, tabelle denominazione);
- eliminazione situazioni di pericolo mediante interventi, anche di media consistenza, di modificazione delle caratteristiche geometriche e plano-altimetriche della sede stradale (allargamenti parziali, rettifiche, adeguamenti puntuali, ecc.);
- interventi analoghi a quelli sopra indicati sui marciapiedi, sulle aree a verde urbano o attrezzature connesse alla rete stradale, sulle piazze, e su tutte le altre aree di sosta, sui parcheggi scambiatori, sulle piste ciclabili e sulle aree attrezzate per il noleggio bici o veicoli elettrici.

j) MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA SEGNALETICA

Ai fini del presente contratto di servizio, l'attività di manutenzione di cui alla presente lettera deve essere prestata in relazione a tutta la segnaletica orizzontale e verticale, luminosa e complementare, nonché agli impianti semaforici.

k) MANUTENZIONE STRAORDINARIA E REALIZZAZIONE DI NUOVE OPERE INERENTI LA MOBILITÀ E LA SOSTA

Ai fini del presente contratto di servizio, per opere inerenti la mobilità si intendono tutti gli interventi finalizzati ad assicurare il diritto alla mobilità dei cittadini e il necessario progressivo aumento della sicurezza stradale e dell'offerta di servizi che favoriscano mobilità alternative ed ecocompatibili (quali a titolo indicativo e non esaustivo, parcheggi a raso, sopraelevati, interrati, percorsi ciclabili, pedonali, veicolari o nuovi o connessi ad interventi di riqualificazione di aree urbane, produttive, portuali, demaniali o ottenuti come potenziamento e/o prolungamento di

Man. Del. P. d.

J. B. d.

opere esistenti), intesa nella più ampia accezione del termine. L'attività comprende anche l'elaborazione dei progetti preliminari, definitivi ed esecutivi, l'affidamento e la direzione dei lavori e il collaudo delle opere.

i) MANUTENZIONE STRAORDINARIA E REALIZZAZIONE DI NUOVE OPERE INERENTI LA VIABILITÀ

Ai fini del presente contratto di servizio, per opere inerenti la viabilità si intendono tutti gli interventi finalizzati a mantenere in efficienza la rete stradale comunale.

L'attività comprende anche l'elaborazione dei progetti preliminari, definitivi ed esecutivi, l'affidamento e la direzione dei lavori e il collaudo delle opere.

Tali attività costituiscono attività di pubblico interesse e sono considerate indispensabili. Di conseguenza, la Società non potrà in alcun modo e per nessun motivo sospenderle o abbandonarle, neanche in misura parziale. In caso di sciopero, si applica la disciplina prevista per lo sciopero nei servizi pubblici.

Eventuali nuovi servizi, accessori o complementari o comunque connessi all'oggetto del presente contratto, sono da intendersi compresi tra le obbligazioni nascenti dal medesimo contratto, salva la possibilità di separati accordi da concludersi tra il Comune di Viareggio e la Società.

Le attività di cui alle lettere k) e l) sono svolte sulla base delle indicazioni e delle risorse finanziarie fornite dall'Amministrazione Comunale in sede di pianificazione e programmazione degli interventi. La MO.VER S.p.A., che assumerà il ruolo di stazione appaltante in collaborazione con l'Ufficio Tecnico Comunale, curerà la realizzazione di tali attività, anche attraverso l'operato del partner privato, utilizzando primariamente le risorse disponibili derivanti dalle tariffe per la sosta, che potranno essere integrate con fondi all'uopo stanziati dall'Amministrazione Comunale a concorrenza dell'importo globale dell'intervento.

Sono fatti salvi gli interventi programmati sull'area messa a disposizione dal socio privato in Viareggio Località Al Cosci e sull'area conferita da Comune Viareggio "ex Gasometro", ove sono previsti parcheggi scambiatori e in elevazione il cui finanziamento sarà curato direttamente ed interamente dalla Società.



Articolo 2 -Efficacia

Le disposizioni contenute nel presente contratto acquistano efficacia dalla data della sua sottoscrizione.

Articolo 3 -Termine

Il termine del presente contratto di servizio è fissato alla data del 31 dicembre 2047.

Articolo 4 -Obblighi della Società

Nello svolgimento delle attività oggetto del presente contratto, la Società è tenuta ad osservare tutte le norme vigenti in materia, nel rispetto delle disposizioni di natura civilistica, amministrativa, lavoristica, di sicurezza, ambientale penale e fiscale.

La Società è, inoltre, tenuta a rispettare tutte le disposizioni vigenti in materia di reclutamento del personale, assicurazione contro gli infortuni, previdenza e assistenza, igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro.

In caso di violazione, la Società è considerata unica responsabile, anche al fine dell'irrogazione di eventuali sanzioni amministrative. E' comunque fatto salvo il potere di rivalsa del Comune nei confronti degli autori della violazione.

La Società si impegna a svolgere le attività oggetto del presente contratto nel rispetto degli standard qualitativi e quantitativi concordati tra le parti.

Per l'affidamento di lavori, forniture e servizi diversi da quelli che sono previsti per il socio privato come prestazioni accessorie ai sensi dell'art. 2345 del C.C, come meglio descritti nel contratto di servizio sottoscritto tra la Società e il socio privato, la Società è tenuta a rispettare le disposizioni del decreto legislativo n. 163/2006 - Codice dei contratti pubblici -nonché tutte le altre disposizioni, anche comunitarie, vigenti in materia.

ZIO

19 I

strati
elegg

Dele

di V

na str

e alt

isto

S.p.

na de

proced

IVID

IVAT

ARTE

OMF

pubbl

12/0

1

La Società solleva il Comune da ogni responsabilità per i danni che possano derivare a terzi dallo svolgimento delle attività oggetto del presente contratto, anche nel caso in cui queste siano affidate a imprese appaltatrici.

La Società si impegna a fornire al Comune, con la periodicità da questo stabilita, informazioni e report sull'attività svolta, affinché il Comune possa svolgere il controllo e il monitoraggio del presente contratto.

Articolo 5-Custodia dei beni

Ai fini dello svolgimento delle attività, alla Società è affidata la custodia, anche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2051 del codice civile, dei seguenti beni:

- strade comunali e relative pertinenze;
- piazze e relative pertinenze;
- marciapiedi, percorsi e aree pedonali;
- piste ciclabili;
- aree di parcheggio;
- segnaletica stradale verticale, orizzontale, complementare e luminosa;
- impianti semaforici;
- varchi elettronici;
- barriere stradali di protezione e fonoassorbenti;
- locali adibiti a servizi igienici posti nei parcheggi scambiatori di via;
- rastrelliere per biciclette (esclusivamente quelle che risultino di proprietà del Comune);
- postazioni autovelox fisse gestite dalla Polizia Municipale.

La Società è tenuta a custodirli e a conservarli con la diligenza del buon padre di famiglia.



Inoltre, potranno essere dati in uso, anche per la realizzazione della rete Wireless, le strutture della pubblica illuminazione (pali, corpi illuminanti, linee elettriche, cavidotti, ecc).

Articolo 6— Programmazione delle attività

Entro il 31 ottobre di ogni anno, l'organo amministrativo della Società trasmette al Comune la seguente documentazione, riferita al periodo 1 gennaio -31 dicembre dell'anno successivo:

- b) proposta di programma triennale, articolato in programmi annuali, dei lavori di manutenzione, sia ordinaria che straordinaria, e di nuove opere;
- c) piano di impresa triennale per le attività oggetto del presente contratto, corredato del relativo business plan;
- d) budget generale annuale, per le attività oggetto del presente contratto, di previsione dei singoli segmenti di attività.

Entro il 20 novembre, gli uffici comunali responsabili del presente contratto, esaminati i documenti di cui al precedente comma e chiesti alla Società eventuali chiarimenti, comunicano alla stessa le proprie determinazioni.

La Società, entro i dieci giorni successivi, presenta al Comune documenti definitivi, modificati e/o integrati secondo le direttive del Comune stesso.

Il Comune, annualmente, in occasione dell'adozione dei propri atti di programmazione (bilancio di previsione pluriennale ed annuale, piano esecutivo di gestione, programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici, etc.), sulla base dei documenti definitivi suddetti, assegna alla Società gli obiettivi e i programmi per l'anno e il triennio successivi.

I documenti di Programmazione della Società dovranno essere aggiornati nel corso dell'esercizio sociale in caso di variazione degli atti di indirizzo comunali. In caso di ritardata approvazione dei documenti di programmazione da parte del Comune, si applicheranno le previsioni dei piani redatti dalla società.

Articolo 7 - Obblighi del Comune

Il Comune si impegna a collaborare con la Società e ad agevolare il migliore espletamento di tutte le attività, in particolare, adottando tempestivamente tutti i provvedimenti e ponendo in essere tutti gli adempimenti che rientrano nelle sue competenze, al fine di rendere più agevole per la Società il corretto ed efficiente svolgimento delle attività.

Il Comune inoltre si impegna a definire le tariffe per la sosta in modo da garantire comunque un gettito annuale a favore della Società non inferiore a quello indicato nell'ultimo bilancio annuale approvato prima dell'indizione della Gara di individuazione del socio privato.

Il Comune potrà impegnare ulteriori risorse, oltre a quelle provenienti dalle tariffe per la sosta, per richiedere alla MO.VER S.p.A., che assumerà il ruolo di stazione appaltante in collaborazione con l'Ufficio Tecnico Comunale, la realizzazione, anche attraverso l'operato del partner privato, di interventi simili a quelli previsti sia per la manutenzione che per la realizzazione di nuove opere.

Il Comune si impegna, inoltre, a informare la Società, con congruo anticipo, in ordine alle eventuali modifiche dei regolamenti comunali e delle procedure interne che possano, in qualsiasi modo, incidere sullo svolgimento delle attività, nonché a consentire il massimo e più agevole accesso a tutte le informazioni in suo possesso, utili allo svolgimento delle attività e al perseguimento degli scopi societari.

Nel caso in cui il Comune non adempia gli obblighi previsti dal presente articolo, la Società è esonerata da ogni responsabilità derivante dal mancato raggiungimento degli standard pattuiti.

Il Comune si riserva infine la possibilità, se nel tempo giuridicamente consentito, di estendere il servizio e/o di cedere quote della propria partecipazione sociale ai comuni limitrofi e confinanti con i quali siano sottoscritte le convenzioni di cui all'art. 30 del T.U. Enti Locali D. Lgs 267/2000.



Articolo 8 — Rapporti economici

Le attività indicate all'art. 1 saranno finanziate direttamente dalla Società, con i proventi derivanti dalla gestione della sosta a pagamento e, comunque, nei limiti della loro disponibilità ed in ottemperanza al disposto dell' art 7 del codice della strada, ad eccezione delle attività di cui alle lettere k) ed i).

Le attività di cui alle lettere k) e I) sono svolte sulla base delle indicazioni e delle risorse finanziarie fornite dall'Amministrazione Comunale in sede di pianificazione e programmazione degli interventi, saranno finanziate primariamente con le risorse disponibili derivanti dalle tariffe per la sosta, risorse che potranno essere integrate con fondi all'uopo stanziati dall'Amministrazione Comunale a concorrenza dell'importo globale dell'intervento.

In ottemperanza alle normative vigenti, al Comune di Viareggio è dovuto un corrispettivo a suo favore, finalizzato nella misura del 5% dei ricavi provenienti dalla sola gestione della sosta nei parcheggi, con esclusione dei ricavi provenienti dalle tariffe di sosta applicate ai nuovi parcheggi realizzati direttamente dalla società, come meglio indicato all'art. 1, ultimo comma, e/o provenienti da altre attività svolte dalla società stessa. La misura di tale corrispettivo potrà comunque essere

rivista in aumento in rapporto al raggiungimento, tempo per tempo, dell'equilibrio economico della società, nella considerazione che la remunerazione del capitale investito durante il periodo contrattuale trae origine, per il privato, dalla realizzazione dei servizi di manutenzione e, per l'Ente, dal mantenimento e dalla valorizzazione del proprio patrimonio, il tutto come meglio indicato al punto 11) della delibera Consiglio Comunale n. 77 del 28/12/2011.

Articolo 9 -Vigilanza e controllo

La Società, con la sottoscrizione del presente contratto, accetta:

- di adempiere a tutti gli obblighi relativi al Sistema di Monitoraggio;
- di svolgere le attività secondo gli standard stabiliti dal Comune;
- a fornire ogni informazione e ogni dato che il Comune dovesse richiedere per lo svolgimento della sua funzione di controllo.

Il Comune, avvalendosi di propri dipendenti o incaricati, può effettuare visite conoscitive nei luoghi dove viene svolta l'attività della Società.

Il Comune può effettuare indagini per verificare il grado di soddisfazione dell'utenza relativamente ai servizi.

I risultati delle indagini del Comune sono segnalati all'organo amministrativo della Società, con indicazione delle misure per migliorare la qualità dei servizi alle quali la Società è tenuta a conformarsi.

Al fine della più ampia conoscibilità da parte degli organi elettivi del Comune degli atti di gestione della Società, la stessa è tenuta alla trasmissione al Comune di tutti gli atti decisionali della compagine societaria, nonché delle decisioni dell'organo amministrativo, entro trenta giorni dall'adozione di detti atti.

Articolo 10 -Rendicontazione

La Società è tenuta all'attivazione dei seguenti strumenti contabili:

- contabilità generale;
- contabilità analitica, secondo centri di ricavo e di costo
- controllo di gestione
- sistema di reporting quadrimestrale al Comune relativamente a: budget consuntivo, grado di raggiungimento degli obbiettivi, dettaglio degli interventi attivati e grado di realizzazione degli investimenti.

Articolo 11 – Carta dei servizi

La società è tenuta ad adottare carta dei servizi al fine di garantire trasparenza informativa e qualità del servizio.



on i
ella
, ad
elle
e e
orse
rate
aza

un
alla
alle
me
alla

prio
tale
one
del
vera

lo

Articolo 12 — Obbligo di riservatezza e trattamento dei dati personali

La Società è tenuta ad assicurare la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti, formati e detenuti su qualsiasi supporto, dei quali i suoi amministratori, dipendenti o incaricati possano venire a conoscenza durante e a causa dell'esecuzione delle prestazioni.

La Società è obbligata a rispettare le norme del decreto legislativo n. 196/2003 - Codice in materia di protezione dei dati personali -, dei regolamenti attuativi, delle integrazioni e delle determinazioni del Garante per la protezione dei dati personali.

La Società si impegna, inoltre, a rispettare i regolamenti e ogni altra disposizione adottata dal Comune in applicazione della medesima normativa.

Articolo 13 -Assicurazione per danni verso terzi e responsabilità

La Società assume la responsabilità degli eventuali danni occorsi a terzi, direttamente o indirettamente cagionati nello svolgimento e a causa delle attività affidate con il presente contratto.

La Società assume anche la responsabilità derivante dalla custodia dei beni e, inoltre, solleva totalmente il Comune da ogni eventuale responsabilità derivante dalla qualifica di proprietario del bene, indipendentemente dal soggetto cui la responsabilità sia ascrivibile, e, pertanto, solleva espressamente e totalmente il Comune da qualsiasi pretesa avanzata da parte dei terzi.

Si intendono trasferite alla società le eventuali responsabilità derivanti da mancate manutenzioni delle aree date in custodia, previste tra gli interventi annuali programmati.

Poiché la proprietà del bene non viene trasferita, la responsabilità relativa alla proprietà fa sempre capo al Comune.

La Società provvede alla stipula di appositi e idonei contratti di assicurazione per la responsabilità nei confronti di terzi, oltre alle assicurazioni previste dalla legge per gli impianti ed i veicoli eventualmente utilizzati.

La Società garantisce comunque il mantenimento di detta garanzia nei limiti previsti per tutta la durata del presente contratto di servizio e fornisce tempestivamente al Comune, comunicazione in ordine a qualsiasi recesso o disdetta o altra vicenda relativa alla polizza.

Le polizze devono prevedere obbligatoriamente:

- la rinuncia al diritto di rivalsa e surrogazione da parte della compagnia assicuratrice nei confronti del Comune, suoi dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, salvo il caso in cui il danno sia dovuto a dolo di questi;

- la clausola di vincolo in favore del Comune di Viareggio, in virtù della quale non potranno avere luogo variazioni di qualsiasi genere, storno o disdetta del contratto, senza il consenso scritto del Comune medesimo.

Nelle polizze deve essere espressamente indicato che il Comune deve essere considerato "terzo" a tutti gli effetti.

Ogni onere relativo alla polizza è a esclusivo carico della Società.

Articolo 14 – Ipotesi di risoluzione del contratto. Clausola risolutiva espressa. Recesso

Il Comune si riserva la facoltà di risolvere il presente contratto nel caso di cessazione di attività, fallimento della società affidataria del servizio, e comunque in ogni caso di procedura concorsuale in atto.

In aggiunta a tali fattispecie il Comune potrà richiedere la risoluzione del contratto ai sensi degli artt. 1453 e seguenti del Codice Civile.

Il presente contratto è risolto di diritto ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile in caso di:

a) mancato mantenimento della garanzia assicurativa per tutta la durata del presente contratto di servizio;

b) cessione, anche parziale, del presente contratto, al di fuori del rapporto tra la Società e il socio privato;

Allo scopo, le parti si comunicano reciprocamente i rispettivi recapiti di riferimento.



In caso di risoluzione, per qualsiasi causa, del presente contratto o di recesso, la Società si impegna a continuare lo svolgimento delle attività previste dal presente contratto e a mantenere la custodia dei beni affidati, fino all'assunzione delle stesse attività e della stessa custodia da parte del nuovo soggetto individuato dal Comune.

In caso di risoluzione, per qualsiasi causa, del presente contratto o di recesso, la Società si impegna a riconsegnare al Comune, previa richiesta, tutti i beni immobili e mobili di proprietà dello stesso, detenuti a qualsiasi titolo, nonché ogni documento, atto o informazione, formato e detenuto su qualsiasi supporto, inerente o svolgimento delle attività.

Per quanto riguarda le attività e le dotazioni patrimoniali mobili ed immobili della società possedute alla data di scadenza del presente contratto, si applicherà quanto indicato in sede di gara per l'individuazione del partner privato e più precisamente, senza ulteriori oneri per il Comune di Viareggio, si avrà la scissione della società MO.VER S.P.A. in due società:

- la prima, di totale proprietà del Comune di Viareggio, nella quale saranno conferiti i cespiti e i beni patrimoniali utilizzati per i servizi pubblici affidati alla Società, oltre quelli utilizzati per l'attivazione dei nuovi servizi pubblici durante il periodo di riferimento;

- la seconda, di totale proprietà del partner, alla quale verrà affidata per un periodo non inferiore a 5 anni, rinnovabile al massimo di ulteriori 5 anni, la gestione del servizio della sosta a pagamento. Durante tale periodo verrà corrisposto al Comune di Viareggio per l'affidamento del servizio un corrispettivo percentuale pari al 45% dei ricavi, (percentuale pari a quella riconosciuta all'atto della privatizzazione), dal quale verranno decurtate le somme spettanti al privato quale valore della quota di liquidazione della MO.VER. S. p. A. ante scissione. Il servizio, che sarà allora regolato da apposito contratto, avrà durata maggiore rispetto ai cinque anni di base e fino ad un massimo di ulteriori cinque, come sopra indicati, solo se in tale periodo non sia stato interamente recuperato dal privato l'importo a lui spettante all'atto della scissione.

Contestualmente alla suddetta scissione, con il versamento da parte della società patrimoniale interamente di proprietà del Comune di Viareggio (MO.VER post scissione) del corrispettivo determinato in sede di aggiudicazione definitiva della gara, si produrrà l'effetto reale del trasferimento della proprietà dell'area messa a disposizione in sede di gara dal socio privato, il cui trasferimento è stato identificato come vendita con riserva della proprietà, ai sensi degli artt. 1523 e seguenti del C.C..

A
E
S
P
A
E
S
R

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Articolo 14— Divieto di cessione del contratto

E' fatto divieto alla Società di cedere, in tutto o in parte, il presente contratto.

Sono fatti salvi i rapporti contrattuali tra la Società e il Socio Privato in merito alle prestazioni accessorie disciplinate da apposito contratto di servizio.

Articolo 15—Accordi integrativi

Eventuali accordi modificativi o integrativi del presente contratto saranno validi solo se risultanti da atto scritto e preventivamente approvati dagli organi competenti delle rispettive parti.

Articolo 16 -Controversie

Il Foro competente per le controversie che dovessero sorgere tra Comune e Società è quello del Tribunale di Lucca.

Articolo 17 — Spese

Tutte le spese relative alla stipula del presente contratto sono a carico della Società.

Articolo 18 — Rinvio

Per tutto quanto non previsto si rinvia alle norme vigenti in materia



Per la Mo.Ver. Spa

L'Amministratore Delegato

Dott. Mario Del Pistoia



Per il Comune di Viareggio

Funzionario del Servizio Economato

Sig.ra Maria Rosaria Di Penta

